



# **COMUNE DI CAPOTERRA**

*Città Metropolitana di Cagliari*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 27/11/2025  
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 17/03/2026**

### **Art. 1**

## **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 2 Istituzione e presupposto**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti/giorni consecutivi, effettuati nella medesima struttura ricettiva situata nel Comune di Capoterra, di cui alla legge Regione Sardegna n. 16 del 28/07/2017 e n. 11 del 11/05/2015 in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, n. 50 del D.L. 24/04/2017.

## **Art. 3 Soggetti passivi**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Capoterra alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive, ubicate nel Comune di Capoterra, presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

## **Art. 4**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - c) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
  - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
  - e) i dipendenti di strutture ricettive che, nell'esercizio delle loro funzioni lavorative, alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso strutture ricettive ubicate nel Comune di Capoterra;
  - f) gli studenti che svolgono stage/tirocini presso le strutture ricettive;
  - g) soggetti con invalidità non inferiore all'80%;
  - h) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
  - i) i soggetti ospiti del Comune di Capoterra nel caso di spese per pernottamento a carico del Comune stesso;

- j) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- k) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive per motivi di lavoro svolto nel Comune di Capoterra o Comuni confinanti (Cagliari-Assemini-Uta-Sarroch).

2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- ☐ per le ipotesi di cui alle lett. c), d), e) g), h), i) e k), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. i) la richiamata dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente;
- ☐ per l'ipotesi di cui alla lett. b), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;
- ☐ per l'ipotesi di cui alla lett. f) l'attestazione dell'istituto scolastico;
- ☐ per l'ipotesi di cui alla lett. j) copia della convenzione e/o di ogni altro ulteriore atto dispositivo.

#### **Art. 5 Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento/giorno ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.

#### **Art. 6 Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Capoterra corrispondono, entro il termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Capoterra.

#### **Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Capoterra sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente regolamento, della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 lett. d) del presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. I gestori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi, distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita:
  - a) informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne;
  - b) richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
  - c) versare/pagare trimestralmente al Comune di Capoterra le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro sedici giorni dalla fine di ciascun trimestre (corrispondente al 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio);

- d) qualora il suddetto pagamento trimestrale sia di importo inferiore a € 12,00 la somma potrà essere versata cumulativamente con la somma relativa al trimestre immediatamente successivo;
- e) presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente a norma dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii.;

3. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo per un minimo di 5 anni, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

#### **Art. 8 Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (soggetti responsabili del pagamento dell'imposta)**

1. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale all'art. 7. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, lett. f) del presente regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Resta salva la facoltà di definire, con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento, le modalità operative per l'attuazione di tali ulteriori adempimenti e per consentire le attività di controllo.

#### **Art. 9 Interventi da finanziare**

1. L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e in particolare investimenti e interventi esclusivamente a favore dell'economia turistica. Si impegna, con tempi e modalità stabilite dall'Amministrazione ed in base alla disponibilità dimostrata dagli interlocutori, a concertare con le associazioni di categoria e/o tramite strumenti di partecipazione e con il coinvolgimento delle competenti commissioni consiliari, l'elenco annuale delle opere ed azioni turistiche finanziate con il gettito dell'imposta, di cui al successivo comma.
2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di gestione; i proventi avranno capitoli di bilancio vincolati agli impieghi (investimenti e azioni a favore del turismo di cui al precedente comma) stabiliti nel dettaglio tramite apposite delibere di Giunta Comunale.
3. L'Amministrazione, stante gli articoli precedenti, può costituire un tavolo tecnico con funzioni consultive, progettuali e di monitoraggio, composto dai rappresentanti della Giunta e del Consiglio, delle Associazioni di categoria, oppure da soggetti singoli o collettivi invitati dall'Amministrazione Comunale, per monitorare l'applicazione dell'imposta, le eventuali problematiche di carattere tecnico e l'effettivo impiego del gettito.

#### **Art. 10 Attività di controllo e accertamento dell'imposta**

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:



- invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
  - inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
  - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
3. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori saranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni ai sensi dell'art. 10.

#### **Art. 11 Sanzioni**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2, lett. f) del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa del 100 al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
4. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 non esonera dal pagamento dell'eventuale imposta non versata. Al fine di quantificare l'importo dovuto il Comune di Capoterra potrà svolgere tutte le attività accertative, comprese quelle di cui all'art. 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametro il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di riferimento.

#### **Art. 12 Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate a titolo definitivo dall'Amministrazione in termini di imposta, sanzioni ed interessi, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Art. 13 Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive a norma dell'art. 7 e dell'art. 8 del vigente regolamento, in eccedenza rispetto al dovuto, il maggior importo può essere recuperato mediante compensazione con quanto dovuto alle successive scadenze, previa autorizzazione del competente Servizio.

#### **Art. 14 Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Art. 15 Funzionario Responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

#### **Art. 16 Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del Decreto legge n. 201/2011.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia, nonché il Regolamento generale delle entrate.

